

Cos'è

L'introduzione del principio, poi divenuto obbligo, dell'**unicità della posizione contributiva** non fa venir meno l'obbligo in capo al datore di lavoro della **comunicazione dei dati identificativi dell'unità operativa/produttiva** nella quale sono occupati i dipendenti dell'azienda. In questi casi non occorrerà più richiedere nuove posizioni contributive per poi richiedere un eventuale **accentramento contributivo**, ma sarà sufficiente registrare nella **procedura online** i dati del nuovo stabilimento, al quale sarà assegnato un numero progressivo da riportare per ciascun lavoratore occupato nel flusso Uniemens.

A chi è rivolto

La comunicazione dell'unità operativa/produttiva va effettuata dai **datori di lavoro**, dai **rappresentanti legali** e dagli **intermediari autorizzati** e deve essere effettuata nell'anagrafica aziendale, all'interno della **Procedura Iscrizione e Variazione azienda**.

Come funziona

La [circolare INPS 31 dicembre 2010, n. 172](#) ha illustrato ai datori di lavoro, direttamente o tramite gli intermediari istituzionali, le procedure per la comunicazione dei dati identificativi dell'unità operativa dove sono occupati i dipendenti dell'azienda ed eventualmente anche la sua durata.

La comunicazione può ora essere effettuata con un caricamento massivo tramite un file XML. L'INPS ha rilasciato il [documento tecnico](#) (pdf 130KB) per la compilazione del flusso XML, lo schema di validazione (XSD) e un breve [Manuale istruzioni](#) (pdf 386KB).

Per maggiori approfondimenti si possono consultare il [messaggio 21 marzo 2012, n. 4999](#), la circolare 172/2010 e, soprattutto, le istruzioni impartite con il [Manuale tecnico della Procedura di Iscrizione e Variazione azienda su web – Internet](#) (pdf 2168KB), inerenti anche all'accentramento contributivo.

Inoltre, negli ultimi anni è stato introdotto il concetto di unità produttiva: in merito al concetto di unità produttiva e alle differenze con quello di unità operativa, si richiamano in particolare le indicazioni fornite al punto 1.4 della [circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197](#), le precisazioni fornite nel punto 2.1 della [circolare INPS 19 gennaio 2017, n. 9](#) e nei punti 4.1 e 4.2 della [circolare INPS 8 marzo 2017, n. 56](#). Nelle circolari sono contenute anche le relative istruzioni operative.

Si ricorda che **i datori di lavoro sono tenuti a comunicare i dati relativi alle unità produttive** (l'obbligo di censimento è analogo a quanto già evidenziato per le unità operative).

Infine, con il [messaggio 3 gennaio 2020, n. 11](#) (che ha apportato parziali modifiche alla [circolare INPS 19 gennaio 2017, n. 9](#). Si veda, in particolare, il punto 2.4), sono state effettuate le necessarie implementazioni procedurali in ambiente Internet/Intranet, relative alla funzionalità delle Unità Operative (UO)/Unità Produttive (UP) all'interno della Procedura Iscrizione e Variazione azienda. Al messaggio è allegato il [Manuale validazione UO-UP retrodatate aggiornato](#) (pdf 356KB).